

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'AIEA in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (*)

[notificata con il numero COM(1998) 314]

(1999/188/Euratom)

PREAMBOLO

Considerando che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna e il Regno di Svezia (in seguito denominati «gli Stati») e la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata «la Comunità») sono parti all'accordo tra gli Stati, la Comunità e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (in seguito denominata l'«Agenzia») in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in seguito denominato «Accordo sulle salvaguardie») che è entrato in vigore il 21 febbraio 1977;

consapevoli dell'intenzione della comunità internazionale di promuovere ulteriormente la non proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento dell'efficacia e il miglioramento dell'efficienza del sistema di salvaguardie dell'Agenzia;

ricordando che nell'applicazione delle salvaguardie l'Agenzia deve tener conto della necessità di evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico nella Comunità e alla cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche; di rispettare la legislazione in materia di sanità,

(*) L'8 giugno 1998 il Consiglio ha approvato la conclusione da parte della Commissione, in nome della Comunità europea dell'energia atomica («la Comunità») non soltanto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra i tredici Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità e l'AIEA (pubblicato nella GU L 51, vol. 21, del 22.2.1978 e come documento Infcirc/193 dell'AIEA del 14.9.1973) ma anche i protocolli aggiuntivi agli accordi tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l'AIEA (pubblicati come documento Infcirc/263 dell'AIEA in data ottobre 1978) e tra la Francia, la Comunità e l'AIEA (pubblicati come documento Infcirc/290 dell'AIEA in data dicembre 1981). Tutti i tre protocolli aggiuntivi sono stati firmati dalle pertinenti parti a Vienna il 22 settembre 1998. Il testo di ciascun protocollo aggiuntivo è disponibile su Internet al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/en/comm/dg17/nuclear/nuchome.htm>

sicurezza, protezione fisica e ordine pubblico e i diritti dei cittadini; e deve prendere tutte le precauzioni idonee a tutelare i segreti commerciali, tecnologici e industriali ed altre informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza;

considerando che deve essere mantenuto un minimo di frequenza e intensità delle attività contemplate dal presente protocollo in linea con gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia e di miglioramento dell'efficienza delle salvaguardie dell'Agenzia;

ciò premesso, la Comunità, gli Stati e l'Agenzia hanno convenuto quanto segue:

RAPPORTO TRA IL PROTOCOLLO E L'ACCORDO SULLE SALVAGUARDIE

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo sulle salvaguardie si applicano al presente protocollo nella misura in cui sono pertinenti e compatibili con le disposizioni del protocollo stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni dell'accordo sulle salvaguardie e quelle del presente protocollo, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 2

a) Ciascuno Stato rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti i), ii), iv), ix) e x) seguenti. La Comunità rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti v), vi) e vii) seguenti. Ciascuno Stato e la Comunità rilasciano all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti iii) e viii) seguenti:

- i) una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività;
- ii) informazioni individuate dall'Agenzia in base ai vantaggi conseguibili sul piano dell'efficacia o dell'efficienza e concordate con lo Stato interessato, concernenti le attività operative, che abbiano rilievo ai fini delle salvaguardie, condotte in impianti e in strutture esterne agli impianti, in cui siano abitualmente usate materie nucleari;

iii) una descrizione generale di tutti gli edifici in ciascun sito, incluso l'uso cui sono destinati e, se non si evince già dalla descrizione, del loro contenuto; la descrizione deve includere una pianta del sito;

iv) una descrizione dell'entità delle operazioni condotte in ognuna delle località in cui sono svolte le attività indicate nell'allegato I del presente protocollo;

v) informazioni specifiche sulla località, sulla situazione operativa e sulla capacità annuale stimata di produzione delle miniere e degli impianti di concentrazione di uranio e degli impianti di concentrazione di torio in ciascuno Stato e sulla produzione effettiva annuale di tali miniere e impianti. La Comunità comunica all'Agenzia, a richiesta della stessa, la produzione annuale effettiva di una determinata miniera o impianto di concentrazione. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilità dettagliata per le materie nucleari;

vi) informazioni concernenti le materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento isotopico che indichino quanto segue:

- a) le quantità, la composizione chimica, l'uso effettivo o l'uso previsto per tali materie, se si tratti di uso nucleare o di uso non nucleare, per ogni località situata sul territorio degli Stati in cui la materia è presente in quantità superiori a dieci tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e per altre località con quantità superiori ad una tonnellata, il totale per gli Stati nel loro insieme se lo stesso totale supera dieci tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilità dettagliata per le materie nucleari;

- b) le quantità, la composizione chimica e la destinazione di ogni esportazione di tali materie, per scopi specifici non nucleari, dagli Stati verso uno Stato non appartenente alla Comunità in quantità superiori a:
- 1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive esportazioni di uranio verso lo stesso Stato inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera dieci tonnellate all'anno;
 - 2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive esportazioni di torio verso lo stesso Stato inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera venti tonnellate all'anno;
- c) le quantità, la composizione chimica, la località attuale e l'uso o l'uso previsto per ogni importazione di tali materie per scopi specifici non nucleari negli Stati da stati non appartenenti alla Comunità in quantità superiori a:
- 1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive importazioni di uranio inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera dieci tonnellate all'anno;
 - 2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive importazioni di torio inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera venti tonnellate all'anno;
- resta inteso che non vi è obbligo di comunicare informazioni riguardo a tali materie se esse sono destinate ad un uso non nucleare e sono nella forma appropriata per il loro uso finale non nucleare;
- vii) a) informazioni riguardanti le quantità, gli usi e la localizzazione di materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtù dell'articolo 37 dell'accordo sulle salvaguardie;
- b) informazioni riguardanti le quantità (eventualmente anche sotto forma di stima) e gli usi per ciascuna localizzazione delle materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtù dell'articolo 36, lettera b) dell'accordo sulle salvaguardie, che non hanno ancora assunto la forma appropriata per il loro uso finale non-nucleare, in quantità superiori a quelle indicate dall'articolo 37 dell'accordo sulle salvaguardie. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilità dettagliata per le materie nucleari;
- viii) informazioni riguardanti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di scorie a media o alta radioattività contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o ^{233}U , per le quali le salvaguardie non siano più applicabili in virtù dell'articolo 11 dell'accordo sulle salvaguardie. Agli effetti del presente paragrafo, l'espressione «ulteriore trattamento» non comprende il riconfezionamento o il condizionamento ulteriore delle scorie senza separazione di elementi, a fini del loro stoccaggio o smaltimento;
- ix) le seguenti informazioni riguardanti le attrezzature e le materie non nucleari specificate ed elencate nell'allegato II:
- a) per ogni esportazione dalla Comunità di tali attrezzature e materie, l'identità, la quantità, la località in cui ne è previsto l'uso nello Stato di destinazione e la data o, se del caso, la data presunta di esportazione;
 - b) su richiesta specifica dell'Agenzia, la conferma, da parte dello Stato importatore, delle informazioni fornite all'Agenzia da uno Stato non appartenente alla Comunità riguardo all'esportazione di tali attrezzature e materie nello Stato importatore;
- x) i piani generali per decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorità dello Stato.
- b) Ciascuno Stato fa quanto è ragionevolmente possibile per fornire all'Agenzia le seguenti informazioni:
- i) una descrizione generale delle attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattività contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o ^{233}U ovunque eseguite nello Stato interessato, che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto, nonché informazioni sulla localizzazione di tali attività. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola «trattamento» di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi, a fini del loro stoccaggio o smaltimento;

- ii) una descrizione generale delle attività e dell'identità della persona o dell'ente che esegue tali attività nelle località individuate dall'Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell'Agenzia, possano avere un collegamento funzionale con le attività del sito stesso. La comunicazione di tali informazioni è effettuata su espressa richiesta dell'Agenzia. Le informazioni devono essere fornite in consultazione con l'Agenzia e in maniera tempestiva.
- c) Su richiesta dell'Agenzia, uno Stato, o la Comunità o, se necessario, entrambi forniscono ulteriori dettagli o chiarimenti in merito a qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo, qualora essi siano rilevanti ai fini delle salvaguardie.

Articolo 3

- a. Ciascuno Stato o la Comunità o entrambi, se del caso, comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo 2, paragrafo b., punto i), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo.
- b. Ciascuno Stato o la Comunità o entrambi, ove opportuno, comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunità o entrambi, ove opportuno, devono farne espressa menzione.
- c. La Comunità comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare.
- d. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi), lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre.
- e. La Comunità e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punti viii), 180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno solare.
- f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ii).
- g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b), entro sessanta giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.

ACCESSI SUPPLEMENTARI

Articolo 4

Per l'esecuzione degli accessi supplementari previsti all'articolo 5 del presente protocollo si applicano le seguenti disposizioni:

- a. l'Agenzia si astiene dal chiedere automaticamente e sistematicamente di verificare le informazioni di cui all'articolo 2; in ogni caso, l'Agenzia ha diritto di accesso in:
- i) qualsiasi località menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto i) o ii), in base a una selezione, al fine di accertare l'assenza di attività e materie nucleari non dichiarate;
 - ii) qualsiasi località menzionata all'articolo 5, paragrafo b. o c. per risolvere una questione riguardante la correttezza o la completezza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2 oppure per chiarire un'incongruenza nell'ambito di tali informazioni;
 - iii) qualsiasi località menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto iii), nella misura necessaria perché l'Agenzia possa confermare ai fini delle salvaguardie la dichiarazione della Comunità o, se del caso, di uno Stato, circa la situazione di avvenuta disattivazione di un impianto o di una località esterna agli impianti in cui siano state abitualmente usate materie nucleari.
- b. i) Fatte salve le disposizioni del seguente punto ii), l'Agenzia deve dare allo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c., nel caso si tratti di materie nucleari, allo Stato interessato e alla Comunità, un preavviso di accesso con almeno 24 ore di anticipo;
- ii) per l'accesso a qualsiasi luogo all'interno di un sito richiesto a fini di verifica di informazioni concernenti la progettazione o di ispezioni specifiche o periodiche del sito stesso, il periodo di preavviso, se l'Agenzia lo richiede, deve essere di almeno due ore, ma in circostanze eccezionali, può essere inferiore alle due ore.
- c. Il preavviso deve essere notificato per iscritto e deve indicare i motivi dell'accesso e le attività che saranno eseguite durante l'accesso.
- d. Nel caso in cui sorga una questione o sia rilevata un'incongruenza, l'Agenzia dà allo Stato interessato e, ove opportuno, alla Comunità la possibilità di fornire chiarimenti e di agevolare la soluzione della questione o dell'incongruenza. Tale possibilità deve essere data prima che sia richiesto un accesso, salvo che l'Agenzia ritenga che il ritardo dell'accesso pregiudicherebbe il

fine per cui l'accesso è richiesto. In ogni caso, l'Agenzia non può trarre alcuna conclusione in merito alla questione o all'incongruenza fino a che non sia stata data allo Stato interessato e, se necessario, alla Comunità la suddetta possibilità.

- e. L'accesso può avvenire esclusivamente durante il normale orario di lavoro, salvo che lo Stato interessato non acconsenta diversamente.
- f. Lo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c. che riguardi materie nucleari, lo Stato interessato e la Comunità hanno diritto di far accompagnare da loro rappresentanti e, se necessario, da ispettori della Comunità, gli ispettori dell'Agenzia durante l'accesso purché ciò non comporti ritardi o altri impedimenti all'esercizio delle funzioni degli ispettori dell'Agenzia.

Articolo 5

Ciascuno Stato accorda accesso all'Agenzia a:

- a. i) qualsiasi luogo all'interno di un sito;
- ii) qualsiasi località individuata a norma dell'articolo 2., paragrafo a., punti da v) a viii);
- iii) qualsiasi impianto disattivato o località disattivata esterna agli impianti in cui sono state abitualmente usate materie nucleari;
- b. qualsiasi località individuata dallo Stato interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo a., punto i), dell'articolo 2, paragrafo a., punto iv), dell'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) o dell'articolo 2, paragrafo b., diversa da quelle menzionate al precedente paragrafo a., punto i), con l'intesa che se lo Stato interessato non sarà in grado di concedere tale accesso, detto Stato farà tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia attraverso altri mezzi;
- c. qualsiasi località specificamente indicata dall'Agenzia, diversa da quelle menzionate ai precedenti paragrafi a. e b., al fine di eseguire un prelievo di campioni ambientali specifici della località, con l'intesa che se lo Stato interessato non sarà in grado di concedere tale accesso, detto Stato farà tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia in località adiacenti o attraverso altri mezzi.

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 5, l'Agenzia può eseguire le seguenti attività:

- a. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto i) o punto iii): osservazione visiva, prelievo di

campioni ambientali, utilizzazione di apparecchi di rilevamento e di misurazione delle radiazioni; applicazione di sigilli e di altri dispositivi per l'individuazione o l'indicazione di manomissioni indicati in accordi sussidiari ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilità tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio dei governatori (in appresso definito «Consiglio») a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunità e lo Stato interessato;

- b. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto ii): osservazione visiva; inventario di materie nucleari; misurazioni e prelievi di campioni non distruttivi; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame delle registrazioni delle quantità, della provenienza e dei trasferimenti delle materie; prelievo di campioni ambientali ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilità tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunità e lo Stato interessato;
- c. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo b.: osservazione visiva; prelievo di campioni ambientali; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame di dati riguardanti la produzione o spedizioni rilevanti ai fini delle salvaguardie ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilità tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato;
- d. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c.: prelievo di campioni ambientali e, qualora i risultati non fossero sufficienti per risolvere la questione o l'incongruenza riguardante la localizzazione specificata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c., ricorso in tali località all'osservazione visiva, ad apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni conformemente a quanto concordato con lo Stato interessato e, nel caso siano presenti materie nucleari, con le Comunità e l'Agenzia, ad altre misure obiettive.

Articolo 7

- a. Su richiesta di uno Stato, l'Agenzia e detto Stato concordano disposizioni per regolamentare gli accessi ai sensi del presente protocollo in modo da impedire la diffusione di informazioni sensibili sulla proliferazione, di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza o protezione fisica o di tutelare informazioni sensibili suscettibili di valutazione economica o commerciali. Tali modalità non devono precludere il diritto dell'Agenzia di condurre le attività necessarie per accertare con sufficiente certezza l'assenza nella località in questione di materie nucleari e di attività non dichiarate ovvero per risolvere questioni circa la correttezza e la completezza delle informazioni menzionate all'articolo 2 o incongruenze riguardanti tali informazioni.

- b. All'atto della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, ciascuno Stato può informare l'Agenzia dei luoghi all'interno di un sito o di una località dove è applicabile l'accesso regolamentato.
- c. In attesa dell'entrata in vigore dei necessari accordi sussidiari, ciascuno Stato può applicare modalità d'accesso compatibili con le disposizioni del precedente paragrafo a.

Articolo 8

Le disposizioni del presente protocollo non precludono la facoltà di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre località, oltre a quelle menzionate agli articoli 5 e 9, o di chiedere all'Agenzia di condurre attività di verifica in una particolare località. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per provvedere a tale richiesta.

Articolo 9

Ciascuno Stato accorda all'Agenzia accesso a tutte le località specificamente indicate dall'Agenzia al fine di effettuare un prelievo di campioni ambientali a vasto raggio, con l'intesa che se uno Stato non è in grado di concedere tale accesso, detto Stato farà tutto il possibile per soddisfare tempestivamente in altre località le richieste dell'Agenzia. L'Agenzia si astiene dal chiedere tale accesso fino a quando il ricorso al campionamento ambientale a vasto raggio e le relative procedure applicative non saranno stati approvati dal Consiglio, previa consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato.

Articolo 10

- a. L'Agenzia informa lo Stato interessato e, se necessario, la Comunità:
- i) delle attività eseguite in applicazione del presente protocollo, incluse quelle eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno, della Comunità, entro sessanta giorni dalla data in cui tali attività sono eseguite dall'Agenzia;
 - ii) dei risultati delle attività eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno, della Comunità quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data in cui l'Agenzia è pervenuta a tali risultati.
- b. L'Agenzia informa una volta all'anno lo Stato interessato e la Comunità delle conclusioni che l'Agenzia ha tratto dalle attività eseguite in applicazione del presente protocollo.

DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI DELL'AGENZIA

Articolo 11

- a. i) Il direttore generale notifica alla Comunità e agli Stati l'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni funzionario dell'Agenzia che si intende designare come ispettore incaricato delle salvaguardie. Fatta salva l'ipotesi in cui, entro tre mesi dalla ricezione della notifica dell'approvazione da parte del Consiglio, la Comunità comunichi al direttore generale l'opposizione alla designazione del funzionario in questione quale ispettore per gli Stati, l'ispettore notificato alla Comunità e agli Stati si intende designato per gli Stati.
 - ii) Il direttore generale, su richiesta della Comunità o di propria iniziativa, informa immediatamente la Comunità e gli Stati della revoca di ogni funzionario già designato ispettore per gli Stati.
- b. La notifica di cui al precedente paragrafo a. si considera ricevuta dalla Comunità e dagli Stati allo scadere del settimo giorno dalla data del suo invio da parte dell'Agenzia alla Comunità e agli Stati mediante lettera raccomandata.

VISTI

Articolo 12

Ciascuno Stato entro un mese dalla ricezione di un'apposita richiesta concede all'ispettore designato, indicato nella richiesta, i visti multipli di entrata, di uscita e/o di transito nel suo territorio necessari per consentire all'ispettore di entrare e di rimanere nel territorio dello Stato interessato al fine di espletare le sue funzioni. I visti necessari devono essere validi per almeno un anno e devono essere rinnovati, qualora ciò sia necessario, per coprire il periodo in cui l'ispettore resta designato per gli Stati.

ACCORDI SUSSIDIARI

Articolo 13

- a. Qualora uno Stato o, se necessario, la Comunità oppure l'Agenzia indichino che è necessario definire mediante accordi sussidiari le modalità di applicazione delle misure previste dal presente protocollo, detto Stato o detto Stato e la Comunità si accordano con l'Agenzia sul contenuto degli accordi sussidiari entro novanta giorni dall'entrata in vigore del pre-

